

I paesi dell'adozione internazionale: normative, procedure e relazioni post-adoptive

CONVEGNO NAZIONALE



Apprendere dall'esperienza

Attese, realtà e prospettive dell'adozione
nazionale e internazionale

Le relazioni post-adozione e le normative procedurali internazionali: i paesi dell'adozione

A cura di:

Daniela Bertolusso - *Amici di Don Bosco*
Roberto Rabattoni - *Centro Aiuti per l'Etiopia*
Gianfranco Arnoletti - *C.I.F.A.*
Stefano Bernardi - *Enzo B.*
Maria Teresa Maccanti - *N.A.A.A.*
Fiammetta Fallabrino Magugliani - *N.O.V.A.*
Anna Maria Waszczynska - *La Cicogna*
Chiara Avataneo, Cettina Trapani, Francesca Aime - *A.R.A.I - Regione Piemonte*

Si ringrazia inoltre:

Direzione Politiche Sociali - Regione Piemonte
Corso Stati Uniti 1, 10128 Torino, Tel 0114325354 - fax 0114325647

Agenzia Regionale Adozioni Internazionali - Regione Piemonte
Direttore: Anna Maria Colella

Sede Legale: Corso Stati Uniti 1, 10128 Torino, Tel 0115162022 - fax 0115162030
www.regione.piemonte.it/polsoc/adoz_internaz/index.htm
agenzia.adozioni-internazionali@regione.piemonte.it

Pubblicazione a cura del Centro Stampa della Regione Piemonte

PREFAZIONE

La presente pubblicazione è il risultato di un rapporto sinergico instauratosi tra la Direzione politiche sociali della Regione Piemonte, l'Agenzia per le adozioni internazionali e gli enti autorizzati con sede legale in questa regione nell'ambito della realizzazione di un seminario regionale svoltosi il 1 febbraio 2006 dal titolo " L'adozione internazionale: uno scenario in cambiamento".

E' parso evidente, in tale occasione, come gli obiettivi comuni ai soggetti coinvolti nel procedimento adottivo fossero molteplici.

In primo luogo, è emersa la necessità da parte dei servizi territoriali di condividere le conoscenze degli enti autorizzati relative da un lato agli aspetti legislativi dell'adozione nei Paesi in cui essi operano e dall'altro alle caratteristiche e ai bisogni dei bambini provenienti dagli Stati stranieri.

In secondo luogo, in considerazione del fatto che i Paesi stranieri prevedono diverse modalità di stesura e invio delle relazioni post-adottive redatte, a seconda dei casi, dagli enti o dai servizi territoriali, gli stessi operatori hanno manifestato l'esigenza di conoscere le disposizioni in vigore nei singoli Stati.

Con questa pubblicazione si è inteso presentare delle schede sintetiche come guida per poter conoscere o meglio approfondire le procedure adottive previste dalla legislazione vigente negli Stati di origine dei minori nonché gli obblighi relativi a tempi e modalità di invio delle relazioni di follow up, fornendo un quadro complessivo dell'attuale situazione nei Paesi di provenienza.

Questo strumento di consultazione e conoscenza può rappresentare il punto di partenza della collaborazione necessaria tra enti autorizzati e servizi di territorio nell'attività di supporto al processo di adattamento del bambino e sostegno alla nuova famiglia.

Anna Maria Colella

Direttore A.R.A.I.-Regione Piemonte

Attilio Miglio

Direttore Politiche sociali-Regione Piemonte

PREFAZIONE

La presente pubblicazione è il risultato di un lavoro di ricerca condotto nel Dipartimento di Scienze Politiche della Regione Piemonte. L'opera è il frutto di un lavoro di ricerca condotto con l'aiuto di alcuni giovani ricercatori del Dipartimento di Scienze Politiche della Regione Piemonte. L'opera è il frutto di un lavoro di ricerca condotto con l'aiuto di alcuni giovani ricercatori del Dipartimento di Scienze Politiche della Regione Piemonte.

Il lavoro è stato condotto in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche della Regione Piemonte. L'opera è il frutto di un lavoro di ricerca condotto con l'aiuto di alcuni giovani ricercatori del Dipartimento di Scienze Politiche della Regione Piemonte. L'opera è il frutto di un lavoro di ricerca condotto con l'aiuto di alcuni giovani ricercatori del Dipartimento di Scienze Politiche della Regione Piemonte.

Il lavoro è stato condotto in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche della Regione Piemonte. L'opera è il frutto di un lavoro di ricerca condotto con l'aiuto di alcuni giovani ricercatori del Dipartimento di Scienze Politiche della Regione Piemonte. L'opera è il frutto di un lavoro di ricerca condotto con l'aiuto di alcuni giovani ricercatori del Dipartimento di Scienze Politiche della Regione Piemonte.

La presente pubblicazione è il risultato di un lavoro di ricerca condotto nel Dipartimento di Scienze Politiche della Regione Piemonte. L'opera è il frutto di un lavoro di ricerca condotto con l'aiuto di alcuni giovani ricercatori del Dipartimento di Scienze Politiche della Regione Piemonte. L'opera è il frutto di un lavoro di ricerca condotto con l'aiuto di alcuni giovani ricercatori del Dipartimento di Scienze Politiche della Regione Piemonte.

Questo lavoro è il risultato di un lavoro di ricerca condotto nel Dipartimento di Scienze Politiche della Regione Piemonte. L'opera è il frutto di un lavoro di ricerca condotto con l'aiuto di alcuni giovani ricercatori del Dipartimento di Scienze Politiche della Regione Piemonte. L'opera è il frutto di un lavoro di ricerca condotto con l'aiuto di alcuni giovani ricercatori del Dipartimento di Scienze Politiche della Regione Piemonte.

Autore

Autore

Autore

Autore

AREA GEOGRAFICA: AFRICA

CAMERUN

Normativa di riferimento

- Codice civile del 1956 (art. 343-370)
- Codice dell'organizzazione giudiziaria del 31 maggio 1977
- Ordinanza del 29 giugno 1981 riguardante l'organizzazione dello stato civile (art. 42)
- Alla data attuale il Camerun non ha ancora ratificato la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei bambini e la cooperazione in merito alle adozioni internazionali

Requisiti per gli adottanti

Possono adottare in Camerun:

- Persone con più di quarant'anni (sia gli uomini sia le donne); tuttavia, possono richiedere l'adozione due coniugi di cui almeno uno abbia più di 35 anni d'età e che siano sposati da più di dieci anni senza aver avuto figli dal matrimonio
- Persone con 15 anni in più dell'adottando
- La presenza nel nucleo familiare di figli adottati non pregiudica la domanda d'adozione
- La presenza di figli o di discendenti biologici pregiudica invece l'adozione
- La priorità è riservata alle coppie sterili.

Procedura adottiva

Il dossier può essere inviato dai richiedenti all'Ambasciata camerunense in Italia, il quale lo indirizzerà al Ministero degli Affari Sociali e della Condizione della Donna. Qualora i candidati risiedano in Camerun, possono depositare il dossier presso il servizio sociale più vicino al loro luogo di residenza.

Dopo aver esaminato il dossier, il Ministero degli Affari Sociali trasmetterà al delegato provinciale così come ai coniugi adottanti, un parere sulla realizzazione della procedura di adozione.

Una volta costituito il dossier relativo all'adozione, comprendente il consenso dei rappresentanti legali del bambino, prestato davanti ad un notaio, la richiesta di adozione è presentata davanti al Tribunale civile di seconda istanza del luogo in cui è domiciliato l'adottando.

La presenza dei due coniugi sul posto è fortemente raccomandata.

Il Tribunale decide una consegna immediata o provvisoria del bambino agli adottanti. La consegna può durare da 6 mesi a un anno e deve avere luogo in Camerun.

La decisione di consegna provvisoria può essere resa dal giudice, in accordo con il delegato, nel caso di bambini orfani o di parenti sconosciuti, cosicché un'indagine complementare sui genitori biologici possa essere effettuata da parte del delegato provinciale.

Dopo la consegna provvisoria, gli adottanti devono indirizzare una lettera al giudice competente per domandare l'adozione. A questo punto il dossier completo viene trasmesso alla procura dall'amministrazione.

Infine la decisione viene trascritta sui registri dello stato civile del luogo di nascita dell'adottato, dove i parenti adottivi domanderanno il nuovo atto di nascita del bambino.

Le sentenze diventano effettive e esecutive un mese dopo la loro pronuncia.

Forma della decisione

La decisione di "adozione semplice" viene pronunciata dalle autorità camerunensi e risulta da un atto trasmesso ad un giudice di pace o a un notaio in seguito omologato dal tribunale civile; la decisione di "legittimazione adottiva" viene pronunciata dalle autorità camerunensi e risulta da una sentenza.

In entrambi i casi summenzionati, la decisione non ha effetto sulla nazionalità camerunense del bambino, fino a quando questi è minorenne.

Effetti della decisione

Il bambino perderà la sua nazionalità, una volta raggiunta la maggiore età (21 anni in Camerun), nel caso in cui acquisisca un'altra nazionalità, dal momento che la legge del Camerun proibisce la doppia nazionalità per i maggiorenni.

Nel caso di "adozione semplice", gli effetti sono:

- mantenimento dei legami di filiazione tra il bambino e la famiglia biologica;
- creazione di un legame di filiazione tra il bambino e la famiglia adottiva;
- revocabilità della decisione per motivi gravi.

Nel caso di "legittimazione adottiva", gli effetti sono:

- rottura dei legami di filiazione tra il bambino e la famiglia adottiva;
- creazione di un legame di filiazione tra il bambino e la famiglia adottiva;
- irrevocabilità della decisione.

Autorità competente

Ministero degli Affari Sociali e della Condizione della Donna
Yaoundé, Camerun

Caratteristiche dei minori

- Solo i bambini i cui genitori hanno consentito entrambi all'adozione sono adottabili. Se uno dei due è deceduto o si trova nell'impossibilità di manifestare la sua volontà, il consenso del coniuge è sufficiente. Se il padre e la madre sono divorziati o separati, è sufficiente il consenso del coniuge che ha la custodia del bambino; tuttavia, l'atto d'adozione dovrà essere notificato prima della sua omologazione
- Se il bambino non ha più né padre né madre, il consenso è dato dal Consiglio della Famiglia
- Nel caso in cui la pronuncia giudiziaria sancisca una "legittimazione adottiva", l'amministrazione, l'organismo autorizzato o la persona che si occupa del bambino dovrà fornire il suo parere in merito al progetto di adozione
- Nel caso in cui abbia più di 16 anni, l'adottando deve fornire il proprio consenso all'adozione
- Le *adozioni intrafamiliari* sono soggette alle stesse regole

NIGERIA

Normativa di riferimento

- Legge del 21/09/1968 per lo Stato del Lagos modificato dal capitolo 5 della legge n.3 del 31/03/1983

Alla data attuale la Nigeria non ha ancora ratificato la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei bambini e la cooperazione in merito alle adozioni internazionali

Requisiti per gli adottanti

Possono adottare in Nigeria:

- coppie di sposi, dei quali almeno uno abbia più di 25 anni ed un'età di almeno 21 anni superiore rispetto all'età dell'adottando

Procedura adottiva

La documentazione richiesta deve essere sottoposta al Ministry of Health and Social Welfare e alla corte civile dello stato in cui risiede l'adottando. La corte nominerà un curatore del bambino che lo rappresenterà durante il procedimento. Questo curatore esamina le circostanze rilevanti per l'adozione e trasmette un resoconto scritto confidenziale alla Corte. Gli adottanti devono manifestare la loro volontà di adottare un bambino al capo funzionario dell'Ufficio degli Affari Sociali dello Stato almeno tre mesi prima dell'ordine di adozione emesso dalla Corte. Durante il periodo intercorrente tra la comunicazione della volontà di adozione e la sentenza della Corte i richiedenti devono risiedere in Nigeria e, durante questo periodo, il bambino assegnato viene dato loro in custodia.

Il curatore dell'adozione visita la casa dove risiedono i richiedenti con il bambino più volte

Forma della decisione

La decisione pronunciata dalle autorità locali è di carattere giudiziario.

Effetti della decisione

La decisione di adozione-filiazione adottata dalle Autorità del Mali ha i seguenti effetti:

- rottura dei legami tra il bambino e la sua famiglia d'origine
- creazione di un legame di filiazione tra il bambino e la famiglia adottiva;
- revocabilità

Autorità competente

Ministry of Health and Social Welfare
Lagos State Secretariat

Caratteristiche dei minori

- bambini di età inferiore ai 17 anni, collocati in un istituto di protezione per l'infanzia
- bambini orfani o privi di parenti conosciuti
- bambini i cui genitori non sono stati rintracciati dopo un'indagine certificata dal Tribunale per i minori
- bambini i cui genitori abbiano legalmente acconsentito all'adozione
- qualora l'adottando abbia più di 15 anni, necessario anche il suo consenso all'adozione

SENEGAL

Normativa di riferimento

- Codice di famiglia, legge n. 72-61 del 12 giugno 1972 articoli 58§1-4, 223-253; il codice è stato emendato dalla legge n. 74-37 del 18 luglio 1974 e dalla legge n. 79-31 del 24 gennaio del 1979
- Codice di nazionalità, legge n. 61-10 del 7 marzo del 1961, articolo 3
- Il Senegal alla data attuale non ha ancora ratificato la Convenzione de L'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei bambini e la cooperazione in merito alle adozioni internazionali

Requisiti per gli adottanti

- coppie sposate da più di cinque anni
- almeno uno dei coniugi deve avere più di 30 anni d'età
- la coppia non deve avere già dei figli
- i coniugi devono avere almeno 15 anni in più dell'adottato

Criteri per la dichiarazione dello stato di abbandono

Dopo 9 mesi dalla dichiarazione di abbandono, a seguito di indagine del Tribunale

Procedura adottiva

Il dossier della domanda di adozione deve essere indirizzato al Presidente del Tribunale Regionale di competenza, ossia del luogo di residenza del bambino. Questi si incarica di esaminare la conformità della richiesta.

In caso di accoglimento della domanda, il Tribunale provvederà alla ricerca di un bambino.

In caso di disponibilità, si rivolge agli adottanti per l'affidamento del bambino individuato.

Il Presidente del Tribunale autorizza l'affidamento del bambino alla famiglia per un anno, trascorso il quale la coppia richiede la pronuncia della Adozione definitiva.

L'affidamento pre-adottivo non deve necessariamente avere luogo in Senegal

Forma della decisione

La decisione pronunciata dalle autorità locali è di carattere giudiziario.

Effetti della decisione

La decisione di adozione-filiazione adottata dalle Autorità del Senegal ha i seguenti effetti:

- rottura del legame di filiazione tra il bambino e la famiglia d'origine
- creazione di un legame di filiazione tra il bambino e la famiglia adottiva
- irrevocabilità
- perdita della nazionalità senegalese

Autorità competente

Ministero della Giustizia

Tribunali Regionali

Caratteristiche dei minori

- bambini dichiarati abbandonati o i cui rappresentanti legali abbiano dato il consenso all'adozione
- bambini di cui non si sia a conoscenza di legami di filiazione, che siano stati accolti in una struttura da almeno tre mesi
- bambini che siano stati accolti per almeno un anno nell'abitazione degli adottanti
- i bambini con più di 15 anni devono dare il loro consenso all'adozione

NIGER

Normativa di riferimento

- Costituzione dell'8 novembre 1960
- Codice civile del 1958
- Codice della nazionalità nigeriano
- Ordinanza 74-1 del 22 aprile 1974
- Ordinanza 8433 del 23 agosto 1984
- Il Niger alla data attuale non ha ancora ratificato la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei bambini e la cooperazione in merito alle adozioni internazionali

Requisiti per gli adottanti

- Coppie sposate da almeno dieci anni e non separate
- Almeno un coniuge deve avere più di 35 anni
- Le coppie che hanno già dei figli non possono adottare un bambino in Niger
- La sterilità non è una condizione per l'adozione; qualora sussista un certificato di sterilità della coppia, il giudice del Niger può accettare la candidatura di coppie sposate da meno di dieci anni

Procedura adottiva

Il dossier deve essere indirizzato dall'ente autorizzato al Ministère Nigérien du Développement Social, de la Population, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, che lo esaminerà. Qualora il Ministero esprima un parere favorevole in merito all'adozione, la coppia può chiedere che il bambino venga provvisoriamente ospitato in una famiglia di sua conoscenza in Niger, fino alla sentenza definitiva del giudice. In alternativa, se la coppia risiede in Niger, può richiedere lei stessa la custodia temporanea del bambino.

La presenza dei richiedenti l'adozione non è necessaria fino all'udienza davanti al giudice del Tribunale di Giustizia che si pronuncerà sulla domanda di adozione.

La sentenza non diventa né definitiva né esecutiva fino a quando non sia trascorso un periodo di tre mesi, eccezion fatta per i casi di adozione di un cosiddetto "figlio dello Stato" ("pupille de l'Etat").

Forma della decisione

La decisione pronunciata dalle autorità locali è di carattere giudiziario.

Effetti della decisione

In Niger si concludono due tipi di adozione:

- l'adozione, nel senso più stretto del termine
- la legittimazione adottiva

La decisione di "adozione" adottata dalle Autorità del Niger ha i seguenti effetti:

- sostituzione del cognome dei genitori adottivi a quello del bambino
- creazione di un legame di filiazione tra il bambino e la famiglia adottiva
- il bambino conserva i suoi diritti nella famiglia naturale
- il bambino perde la nazionalità d'origine, se acquisisce la nazionalità italiana

La decisione di "legittimazione adottiva" ha i seguenti effetti:

- rottura dei legami di filiazione tra il bambino e la famiglia d'origine
- creazione di un legame di filiazione tra il bambino e la famiglia adottiva
- irrevocabilità
- il bambino perde la nazionalità d'origine

Autorità competente

Ministère Nigérien du Développement Social, de la Population, de la Femme et de la Protection de l'Enfant

Caratteristiche dei minori

Nel caso di adozione:

- il bambino non deve avere legami di filiazione conosciuti o deve essere orfano o dichiarato legalmente abbandonato o un bambino i cui genitori o rappresentanti legali abbiano dato legalmente il consenso all'adozione
- il bambino deve avere meno di 16 anni
- se il bambino ha più di 15 anni, deve fornire il proprio parere in merito all'adozione

Nel caso di una "legittimazione adottiva":

- il bambino deve essere abbandonato o nato da genitori sconosciuti o deceduti
- il bambino deve avere meno di cinque anni

ETIOPIA

Normativa di riferimento

Codice della famiglia n° 213 del 14 luglio 2000

Legge Nazionale Etiopica del 1930

Nuova legge etiopica del gennaio 2001

Codice civile del 1960 articoli 556, 559, 796, 806

Requisiti per gli adottanti

Un bambino può essere adottato da single oppure da coppie regolarmente sposate. E' sufficiente che siano maggiorenni. I due sposi devono prestare il proprio consenso all'adozione. Nel caso di single, nella prassi, le autorità etiopiche accettano solo le candidature di persone di sesso femminile. Gli adottanti possono avere, al momento dell'adozione, figli legittimi o adottati.

Requisiti dell'adottando

Sono adottabili orfani e tutti i minori di almeno tre mesi i cui genitori o rappresentanti legali hanno prestato il proprio consenso all'adozione. Se il minore ha più di 10 anni deve essere sentito dal Giudice, se il minore ha più di 15 anni deve prestare il proprio consenso all'adozione

Procedura adottiva

Il Ministero degli Affari Sociali accetta la proposta di abbinamento fatta dall'Ente tramite Procuratore e ordina la prosecuzione dell'iter legale

- Il minore che viene segnalato alla coppia è stato già dichiarato in stato di abbandono; è ospitato da strutture statali o comunque convenzionate con il Ministero degli Affari Sociali..
- La permanenza della coppia sul posto è di 10 giorni circa (minimo) per bambini fino a 5 anni e minimo 20 per bambini oltre i 5 anni. Ciò è necessario poiché la coppia parte dopo la sentenza definitiva, dopo la concessione del passaporto del bambino e soprattutto dopo l'ottenimento dalla C.A.I. di Roma del "Visto di ingresso per il Minore", in modo da permettere l'espletamento delle ultime formalità, la raccolta di tutti i documenti e visti, nonché per consentire un graduale, positivo inserimento del minore nel nuovo nucleo familiare.
- Procedura legale: la pratica adottiva necessita dell'assistenza del rappresentante dell'Associazione che è anche procuratore per la coppia perché l'adozione avviene su "Procura"; il Procuratore si rapporta con tutte le autorità Etiopi in nome e per conto della coppia.

Forma della decisione

L'adozione ha la forma di un contratto che deve essere omologato dal giudice competente per poter conseguire i propri effetti.

Effetti della decisione

- Mantenimento dei legami tra l'adottato e la propria famiglia di origine;
- Creazione di un legame di filiazione tra il minore e gli adottanti;
- Irrevocabilità

Autorità competente

Ministero di Giustizia

Alta Corte

Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali

Commissione Adozioni M.a s

Ministero degli Affari Esteri

Tribunale Civile

MALI

Normativa di riferimento

Convenzione de L'Aja
Code de la parenté del 31/07/1973
Decreto n.99-450/P-RM del 31/12/1999
Legge n. 02-062/P-RM del 5/06/2002

Requisiti per gli adottanti

E' sufficiente il matrimonio civile e non è richiesta una durata minima del matrimonio. Almeno uno dei coniugi deve aver compiuto 30 anni.
Si accettano solo coppie senza figli.

Criteri per la dichiarazione dello stato di abbandono

Possono essere adottati i minori senza madre, né padre, né ascendenti o che sono totalmente trascurati dai loro genitori o ascendenti.

Procedura adottiva

L'ente che dispone l'abbinamento è il DNPEF, Direzione Nazionale per la Promozione della donna, del bambino e della famiglia che ha il compito di:

- Raccogliere notizie su ogni bambino del territorio del Mali che viene reso disponibile per l'adozione
- Raccogliere le notizie sulle famiglie straniere che intendono adottare bambini maliani
- Decidere la migliore famiglia per ogni minore
- Verificare i dossier delle famiglie e dare un parere in ogni procedimento adottivo
- Inserire la famiglia in una lista d'attesa

I dossier ritenuti validi da questa commissione vengono trasmessi alla Pouponnière (Centre d'Accueil et de Placement Familiale -CAPF- dei bambini) che procede agli abbinamenti delle coppie con i bambini.

Una volta effettuati gli abbinamenti, ricevuto il consenso da parte delle coppie e la conferma del nome di battesimo del minore che comparirà sui documenti, il rappresentante dell'ENTE in Mali procede con la trasmissione dei dossier al Tribunale della Comune V di Bamako.

La permanenza in loco si può stimare di circa 20 - 30 giorni massimo.

Poiché a Bamako non c'è la sede dell'Ambasciata italiana, per ottenere il Visto di entrata in Italia è necessario inviare il passaporto e la relativa richiesta di emissione visto a Dakar (Senegal).

Forma della decisione

Sentenza di adozione emessa dal tribunale della Comune V di Bamako

Effetti della decisione

- Creazione di un legame di filiazione tra il minore e gli adottanti;
- Irrevocabilità

Autorità competente

DNPEF, Direzione Nazionale per la Promozione della donna, del bambino e della famiglia
Tribunale Commune V - Bamako (Autorità Giudiziaria)

Caratteristiche dei minori

Si segnalano bimbi con età compresa fra 0/5 anni, per legge non possono essere segnalati bambini con handicap o problemi di salute